

ALLEGATO B

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO AEREI E FERROVIARI PER LE TRASFERTE DELLE SQUADRE NAZIONALI NONCHE' PER DIRIGENTI, PERSONALE E COLLABORATORI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO NELL'ANNO 2013

CIG 4910593D86

ART. 1 OGGETTO


Il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura dei servizi di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei e ferroviari) necessari per le trasferte internazionali delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione Italiana Canottaggio (d'ora in poi la Federazione) nell'anno 2013.

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nella prenotazione e fornitura di:

- biglietti aerei per percorsi nazionali/internazionali;
- biglietti ferroviari per percorsi nazionali/internazionali;
- assistenza e biglietteria, nonché servizio smarrimento bagagli, 7 giorni su 7, 24 ore su 24;
- assistenza aeroportuale;
- possibilità di modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora necessari;
- soluzione di problemi imprevisti (ad esempio scioperi, ritardi, voli cancellati, prenotazioni alberghiere non registrate, ecc.);
- informazioni inerenti passaporti, visti ecc.;

Detto servizio dovrà riguardare tutte le trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione indicate nell'Allegato "D", ferme restando eventuali modifiche delle date, luoghi, numero delle manifestazioni e composizione numerica delle Squadre Nazionali che saranno comunicate dalla FIC, nonché le ulteriori trasferte non ricomprese nel suddetto Allegato che saranno eventualmente comunicate ricercando in tal caso le tariffe più convenienti secondo il percorso più favorevole per le esigenze che verranno di volta in volta rappresentate.

Per la biglietteria aerea nazionale e internazionale dovranno essere garantiti voli di linea con vettori IATA e con esclusione del ricorso alle compagnie low cost.



**ART. 2
IMPORTO DEL SERVIZIO**

L'importo presuntivo del servizio è indicato in € 200.000,00 esclusa iva annui e corrisponde all'ammontare totale dei titoli di viaggio e servizi accessori rimborsati dalla Federazione, comprensivi di commissioni e diritti d'agenzia.

Il suddetto importo è da intendersi puramente indicativo in quanto la Federazione si riserva di valersi, anche con riferimento alle trasferte indicate nell'Allegato "D", solo dei servizi realmente necessari, non essendo vincolata a garantire i livelli di spesa indicati per la determinazione dell'importo stimato del contratto perché il ricorso al servizio è condizionato da fattori che ne impediscono la precisa definizione.

Pertanto i livelli di spesa annui effettivi potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto alla suddetta stima in considerazione sia delle reali esigenze di trasferta, sia dell'effettiva disponibilità di bilancio.

Non è quindi previsto alcun indennizzo nel caso in cui la spesa annua per i servizi acquistati non raggiunga l'importo indicato o lo superi.

**ART. 3
SEDE DELL'AGENZIA**

L'agenzia aggiudicataria (d'ora in poi Agenzia), dovrà garantire il servizio sopra richiesto presso i propri locali.

**ART. 4
SPECIFICHE TECNICHE DEI SINGOLI SERVIZI**

Il servizio consiste nella prenotazione, emissione e consegna alla Federazione presso la sua sede o nel diverso luogo eventualmente di volta in volta indicato di tutti i tipi di biglietti - aerei e ferroviari, nonché nell'assistenza aeroportuale relativamente alle trasferte indicate nell'Allegato "D" e di tutte le eventuali ulteriori trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori della Federazione nell'anno 2013.

**ART. 5
CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

A) Relativamente alle trasferte delle Squadre Nazionali e dei Dirigenti, Personale e Collaboratori ricomprese nell'Allegato "D" la Federazione comunicherà con congruo anticipo a mezzo e-mail o tramite fax all'Agenzia tutti i dati indispensabili all'effettuazione delle prenotazioni (luoghi di destinazione, date, numero dei biglietti e nominativi).

Nelle 48 ore seguenti alla comunicazione da parte della Federazione l'Agenzia provvederà ad effettuare le prenotazioni e, in seguito, ad emettere i relativi titoli di viaggio, applicando i costi unitari esposti nel preventivo presentato in sede di offerta (comprensivi del costo del biglietto, delle tasse aeroportuali, del costo carburante e di qualunque altro supplemento e del diritto d'agenzia), consegnandoli entro il termine di cinque giorni antecedenti le date di partenza nei luoghi che saranno indicati dalla Federazione.



B) Per le eventuali trasferte non ricomprese nell'Allegato "D" la Federazione provvederà appena possibile a comunicare tramite e-mail o tramite fax all'Agenzia tutti i dati significativi necessari al fine di poter definire le condizioni essenziali del servizio.

L'Agenzia entro due ore dal ricevimento della e-mail o del fax risponderà con lo stesso mezzo indicando, previa opportuna indagine di mercato, più opzioni del servizio richiesto, esponendo i relativi costi comprensivi dei prezzi dei biglietti, delle tasse aeroportuali, del costo carburante e di qualunque altro supplemento e dei diritti d'agenzia, tra le quali il Responsabile della competente struttura della Federazione individuerà quella prescelta.

Una volta comunicata l'opzione prescelta, il servizio si riterrà confermato e l'Agenzia provvederà ad effettuare le relative prenotazioni.

I tempi di evasione delle richieste, le modalità e i luoghi di consegna dei documenti di viaggio dovranno corrispondere in modo tassativo alle esigenze espresse dalla Federazione e indicati nella richiesta inviata all'Agenzia. L'Agenzia provvederà ad emettere i documenti di viaggio richiesti a mezzo telematico, che verranno consegnati agli addetti incaricati dalla Federazione.

C) Con riferimento a tutte le trasferte, sia quelle del precedente punto A che quelle del punto B:

- Saranno a carico dell'Agenzia tutte le spese necessarie per l'effettuazione del servizio di rilascio dei titoli di viaggio e tutti gli oneri del servizio di prenotazione.
- Per le trasferte non ricomprese nell'allegato "D" si applicheranno in misura massima le seguenti fee:

- Biglietteria aerea nazionale	€ 4,00
- Biglietteria aerea internazionale	€ 4,00
- Biglietteria aerea intercontinentale	€ 4,00
- Biglietteria ferroviaria	€ 4,00
- La Federazione si riserva nel corso dell'esecuzione del contratto di modificare la sede, ovvero le modalità di consegna dei documenti di viaggio.
- Il servizio comprende l'assistenza aeroportuale per gruppi senza costi aggiuntivi.
- I biglietti dovranno essere di classe turistica.
- I biglietti dovranno essere emessi 5 giorni prima della data di partenza e con possibilità di modifica del nominativo dell'intestatario di ciascun biglietto senza costi aggiuntivi.
- L'Agenzia dovrà garantire senza costi aggiuntivi la tolleranza sul peso massimo del bagaglio individuale consentito da ciascun vettore fino ad un massimo di 10 kg./pax
- L'Agenzia fornirà il servizio di assistenza e biglietteria aerea, nonché servizio smarrimento bagagli per 7 giorni su 7 senza costi aggiuntivi.



ART. 6 OBBLIGHI DELL'AGENZIA

L'Agenzia dovrà prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito od influire sulla determinazione del prezzo, delle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura. Quanto sopra al fine di assumere tutti quei dati e quegli elementi necessari per la presentazione di un'offerta equa e remunerativa per l'Agenzia stessa.

Fermo restando l'obbligo di fornire i servizi relativi alle trasferte di cui all'Allegato "D" ai costi indicati nel preventivo e nell'offerta presentati, L'Agenzia dovrà in ogni caso:

a) individuare i migliori e più convenienti itinerari di viaggio rispetto alle destinazioni richieste, provvedendo alle relative prenotazioni e all'emissione dei titoli di viaggio in relazione alle specifiche esigenze che di volta in volta saranno fornite dalla Federazione;

b) al fine di sottoporre tutte le prenotazioni richieste ad un rigoroso controllo e ricercare la tariffa più conveniente, rispetto alla classe richiesta (anche mettendo eventualmente a disposizione della Federazione un sistema di controllo automatizzato), le proposte per la biglietteria aerea dovranno essere supportate da un estratto dell'indagine di mercato in cui si evidenzino le diverse tariffe, distinte per la compagnia aerea, e risultanti altresì dalle convenzioni in corso;

c) consentire l'analisi dei dati utili a massimizzare i risparmi ed a sviluppare il controllo di gestione interno, mettendo a disposizione della Federazione i dati previsti all'art. 10;

d) effettuare le forniture previste dal presente capitolato, mediante i propri mezzi e strutture organizzative con le modalità previste nel presente capitolato;

e) soddisfare le richieste della Federazione nel più breve tempo possibile, tenuto conto della natura della richiesta e dei tempi tecnici ad essa connessi;

f) indicare il nominativo delle persone dotate di alta qualificazione impiegate per la fornitura del servizio cui la Federazione farà riferimento;

In particolare l'Agenzia si impegna ad indicare entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione del servizio il nominativo di uno o più responsabili dell'Agenzia cui la Federazione potrà fare comunque riferimento per ogni esigenza connessa al corretto espletamento del servizio.

g) impegnare, per l'esecuzione del servizio, proprio personale in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla normativa vigente ed in numero idoneo alle esigenze della Federazione;

h) rilevare e risolvere le problematiche che dovessero presentarsi nel corso del servizio.

L'Agenzia potrà inoltre proporre modalità telematiche per semplificare l'emissione dei biglietti, e per apportare significative migliorie al servizio, in termini temporali e qualitativi, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, né obbligo di accettazione per la Federazione.



**ART. 7
DURATA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

La durata del servizio, nel rispetto delle modalità e caratteristiche indicate nel presente capitolato, è fissata al 31.12.2013 con esclusione di tacito rinnovo. Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto nonché tutte le spese di bollo e registro, fatta eccezione per l'IVA, se dovuta, che resta a carico della Federazione.

**ART. 8
MODALITA' DI PAGAMENTO**

L'Agenzia riceverà il pagamento del corrispettivo per i servizi prestati calcolato sulla base dei prezzi unitari indicati nel preventivo allegato all'offerta economica relativamente alle trasferte di cui all'Allegato "D" e, relativamente alle trasferte non ricomprese nel detto Allegato, nella misura indicata nel preventivo accettato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel precedente art. 5 Lett. B).

Il pagamento sarà eseguito dalla competente struttura della Federazione previa consegna da parte dell'Agenzia dei titoli di viaggio emessi e dei documenti contabili relativi al pagamento dei diritti di Agenzia con l'aggiunta dell'IVA ove dovuta dietro presentazione di un valido documento fiscale.

In caso di biglietti non utilizzati o di parziale rimborso degli stessi a carico dei beneficiari, l'Agenzia presenterà alla Federazione la relativa nota di credito specificando la data e l'identificazione del biglietto.

**ART. 9
INFORMAZIONI DI CONTROLLO E GESTIONE**

Per consentire alla Federazione di operare una analisi dei risparmi generati e di identificare le aree di miglioramento, l'Agenzia dovrà fornire entro il 10 di ogni mese, anche su supporto informatico, il riepilogo dei voli effettuati indicante il nominativo dei passeggeri, la compagnia utilizzata, le tratte aeree più utilizzate e le tariffe applicate.

**ART. 10
PENALI**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla Federazione all'Agenzia a mezzo di reclamo significativo inviato tramite nota scritta, inoltrata al domicilio eletto dall'Aggiudicataria anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione della Federazione.

Nel reclamo, qualora la contestazione verta su omissioni totali o parziali del servizio, potrà essere richiesto dalla Federazione un contraddittorio con l'Agenzia, entro 3 giorni dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio. Di tale contraddittorio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell'Agenzia si darà luogo all'applicazione delle penali.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all'Aggiudicataria un termine non inferiore 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il



suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:

-Penale di €. 200,00 qualora non pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni nel servizio di biglietteria fornita nel corso di un mese;

-Penale di €. 100,00 qualora pervengano almeno tre segnalazioni di disfunzioni per gli altri servizi forniti nel corso di un mese;

-Penale di €. 50,00 per ogni emissione di biglietto aereo non supportata dall'indagine di mercato del prezzo del biglietto prevista dall'art. 5 lettera B).

Nel caso in cui si applichino le penali sopra indicate almeno tre volte nel corso di un semestre contrattuale, la Federazione potrà procedere di diritto ex art. 1456 c.c. alla risoluzione contrattuale, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto della Federazione al risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salva in ogni caso la facoltà d'esecuzione in danno, il fornitore prende atto che, fermo il diritto della Federazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta inopportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- d) grave inadempimento agli obblighi e divieti previsti dal presente Capitolato;
- e) gli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione del contratto per grave inadempimento sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A/R con la quale la Federazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Federazione, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui all'art. 15 del presente capitolato ed all'esecuzione in danno della fornitura, nonché all'azione di risarcimento salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Agenzia, la Federazione, nelle more di espletamento della nuova gara, si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto all'Agenzia seconda classificata nella gara e stipulare con la stessa il contratto, previa conferma scritta delle condizioni economiche riportate nell'offerta.

ART. 12 RECESSO

E' facoltà della Federazione recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 co. 2 del Codice Civile, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio al soggetto aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso la

Federazione si obbliga a pagare all'aggiudicataria unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso.

ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La ditta aggiudicataria, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi contrattuali dovrà prestare nel termine indicato nel Disciplinare di gara una cauzione dell'importo di € 10.000,00.

La cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione avrà una validità pari alla durata del contratto e decorrerà dalla stipula del contratto.

ART.14 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto di ricorrere al subappalto in considerazione della particolare natura del servizio che necessita di avere un interlocutore organizzato in modo tale da garantire la massima fiducia e rapidità nell'esecuzione dei singoli servizi. Per la medesima ragione è vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

ART. 15 CASI DI FORZA MAGGIORE

L'Agenzia aggiudicataria dovrà immediatamente notificare alla Federazione, col più celere mezzo di comunicazione, l'inizio e la cessazione di qualunque fatto o avvenimento, giudicato evento di forza maggiore, da cui possa derivare ritardo o altro pregiudizio nell'adempimento del contratto.

ART. 16 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003:

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;



- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione della gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno della Federazione; s) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è la Federazione aggiudicatrice e il responsabile è il Segretario Generale.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti. previa comunicazione alla Federazione.

ART. 17 EFFICACIA

Tutte le norme e le disposizioni di cui ai presente capitolato sono vincolanti per l'Aggiudicatario dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre lo sono per la Federazione solo dopo la eventuale stipula del contratto.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione è competente il Foro di Roma.

